



Sentenza nelle cause riunite C-105/12, C-106/12 e C-107/12  
Staat der Nederlanden / Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding  
NV, Delta NV

Stampa e Informazione

## **Restrizioni alla libera circolazione dei capitali che interessano imprese operanti sui mercati dell'energia elettrica e del gas naturale possono essere conformi al diritto europeo**

*Gli obiettivi di mantenere una concorrenza non falsata per tutelare i consumatori e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di energia costituiscono motivi imperativi di interesse generale*

Ai sensi di talune direttive del 2003, il diritto dell'Unione relativo al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale mira in particolare a garantire un mercato aperto e trasparente, un accesso non discriminatorio e trasparente alla rete del gestore del sistema di distribuzione nonché condizioni di concorrenza uniformi<sup>1</sup>.

Secondo una recente legislazione del Regno dei Paesi Bassi, un investitore privato non può acquisire o detenere azioni o partecipazioni nel capitale di un gestore di sistemi di distribuzione di energia elettrica e di gas attivo sul territorio olandese («divieto di privatizzazione»). Sono inoltre vietati legami di proprietà o di controllo tra, da un lato, le società appartenenti ad un gruppo cui appartiene un gestore siffatto e, dall'altro, le società appartenenti ad un gruppo cui appartiene un'impresa che produce, fornisce o commercializza energia elettrica o gas sul territorio olandese («divieto di gruppo»). Infine, la legge nazionale vieta altresì il compimento da parte di un gestore siffatto e del gruppo cui quest'ultimo appartiene di operazioni o attività che potrebbero pregiudicare l'interesse della gestione della rete interessata.

All'atto dell'adozione di tale legislazione, la Essent, la Eneco e la Delta erano imprese integrate verticalmente, attive sia nella produzione, fornitura e/o commercializzazione di energia elettrica e/o gas sul territorio olandese sia nella gestione e utilizzo di sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas sullo stesso territorio.

In seguito all'adozione della legislazione nazionale che introduce i divieti di privatizzazione, di gruppo e di attività che potrebbero pregiudicare l'interesse della gestione della rete, la Essent NV è stata scissa, il 1° luglio 2009, in due società distinte: da un lato, la Enexis Holding NV (il cui oggetto sociale consiste nella gestione di un sistema di distribuzione di gas e di energia elettrica sul territorio olandese ed il cui intero pacchetto azionario è detenuto da alcune autorità) e, dall'altro, la Essent NV (il cui oggetto sociale consiste nella produzione, fornitura e commercializzazione dell'energia elettrica e del gas). Quest'ultima società è stata successivamente acquisita dalla controllata di un gruppo tedesco specializzato nel settore dell'energia, la RWE AG. La Eneco Holding NV e la Delta NV non sono state scisse, ma hanno designato le loro controllate Stedin Netbeheer BV e Delta Netwerkbedrijf BV quali gestori rispettivi dei loro sistemi di distribuzione.

In tale contesto, la Essent, la Eneco e la Delta hanno adito i giudici nazionali, sostenendo che la legislazione nazionale era incompatibile con la libera circolazione dei capitali. Lo Hoge Raad der

<sup>1</sup> Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) e direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

Nederlanden (Corte di cassazione, Regno dei Paesi Bassi), investito in ultima istanza della controversia, ha deciso di interrogare la Corte di giustizia su tale questione.

La Corte di giustizia, nella sua sentenza odierna, rileva, innanzitutto, che il divieto di privatizzazione – il quale implica in particolare che nessun investitore privato può acquisire azioni o partecipazioni nel capitale di un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica e di gas attivo sul territorio olandese – rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 345 TFUE, che sancisce il principio di neutralità dei Trattati rispetto al regime di proprietà esistente negli Stati membri e secondo il quale, segnatamente, gli Stati membri possono legittimamente perseguire l'obiettivo che consiste nell'istituire o mantenere un regime di proprietà pubblico per talune imprese.

L'articolo 345 TFUE non produce tuttavia l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri alle norme fondamentali del Trattato FUE tra cui, in particolare quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libertà di circolazione dei capitali. La Corte dichiara pertanto che, alla luce dei suoi effetti, il divieto di privatizzazione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Ciò nonostante, le ragioni sottese alla scelta del sistema di proprietà operata dalla legislazione nazionale costituiscono fattori che possono essere presi in considerazione quali elementi idonei a giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali. Spetta al giudice del rinvio procedere ad un esame siffatto.

Per quanto riguarda i divieti di gruppo e di attività che potrebbero pregiudicare l'interesse della gestione della rete, la Corte dichiara che essi costituiscono del pari restrizioni alla libera circolazione dei capitali, che necessitano di giustificazione. Gli obiettivi che consistono nel contrastare le sovvenzioni incrociate in senso ampio, compreso lo scambio di informazioni strategiche, nel garantire la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas e nel prevenire le distorsioni della concorrenza, richiamati nella domanda del giudice del rinvio, mirano a garantire una concorrenza non falsata sui mercati della produzione, della fornitura e della commercializzazione dell'energia elettrica e del gas. L'obiettivo che consiste nel contrastare le sovvenzioni incrociate intende inoltre garantire un investimento sufficiente nei sistemi di distribuzione di energia elettrica e di gas.

Secondo la Corte, le misure nazionali di cui trattasi perseguono in tal modo obiettivi imperativi di interesse generale. Infatti, l'obiettivo di una concorrenza non falsata è perseguito anche dal Trattato FUE, e ciò, in definitiva, per tutelare i consumatori. Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte, la tutela dei consumatori costituisce un motivo imperativo di interesse generale.

La Corte rileva inoltre che l'obiettivo di garantire un investimento sufficiente nei sistemi di distribuzione di energia elettrica e di gas mira ad assicurare, in particolare, la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, obiettivo che essa ha parimenti riconosciuto come motivo imperativo d'interesse generale.

Infine, i divieti di gruppo e di attività che possono pregiudicare la gestione della rete sono stati introdotti dalla legge olandese che, a sua volta, ha in particolare modificato le disposizioni nazionali adottate per trasporre le direttive del 2003. Sebbene tali divieti non siano imposti da dette direttive, il Regno dei Paesi Bassi, attraverso l'introduzione di tali misure, ha perseguito obiettivi previsti da queste direttive.

Pertanto, gli obiettivi invocati dal giudice del rinvio possono, in linea di principio, quali motivi imperativi di interesse generale, giustificare le constatate restrizioni alle libertà fondamentali.

La Corte ricorda tuttavia che le restrizioni in parola devono essere idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non possono eccedere quanto necessario per raggiungerli, circostanza che il giudice del rinvio dovrà accertare.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106*